



Delega al Governo per l'introduzione, in via sperimentale, dell'insegnamento curricolare dell'educazione musicale negli asili nido e nelle scuole di ogni ordine e grado

A.C. 2392

Dossier n° 602 - Schede di lettura
13 aprile 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2392
Titolo:	Delega al Governo per l'introduzione, in via sperimentale, dell'insegnamento curricolare dell'educazione musicale negli asili nido e nelle scuole di ogni ordine e grado
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Grippo
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	2
Date:	
presentazione:	8 maggio 2025
assegnazione:	1 aprile 2026
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro, XI Lavoro, XII Affari sociali e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

Premessa

La proposta di legge in esame ([A.C. 2392](#)) reca una **"Delega al Governo per l'introduzione, in via sperimentale, dell'insegnamento curricolare dell'educazione musicale negli asili nido e nelle scuole di ogni ordine e grado"**.

Di iniziativa parlamentare e composta da **2 articoli**, la proposta di legge è stata presentata l'8 maggio 2025 ed è stata assegnata alla Commissione Cultura, in **sede referente**, il 1° aprile 2026.

La finalità della proposta è rispondere all'esigenza di introdurre **l'insegnamento dell'educazione musicale fin dai primi anni di età** del bambino, tenuto conto delle più recenti evidenze scientifiche.

Come chiarito dalla relazione illustrativa, infatti, numerosi studi di neurofisiologia e psicologia dimostrano che la musica rappresenta un potente stimolo alla crescita fisica e psicologica del bambino, in grado di aiutare nell'apprendimento di altre discipline e di contribuire allo sviluppo di aree cerebrali legate all'emotività. Lo studio della musica è correlato allo sviluppo dell'intelligenza, e l'impatto su di essa è differente a seconda che avvenga in età più o meno precoce, similmente a quanto già dimostrato anche per l'apprendimento delle lingue. Infine, lo studio di uno strumento, specie se in gruppo, permette al bambino di esprimere la propria personalità, nonché di sviluppare la propria identità, la creatività e le capacità relazionali.

I **due articoli** della proposta di legge recano una **delega al Governo**, corredata dei **principi e criteri direttivi** per l'esercizio della delega stessa, finalizzata all'introduzione, in via sperimentale, dell'educazione musicale come insegnamento curricolare negli asili nido e nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché le **disposizioni finanziarie**.

Contenuto

L'**articolo 1** reca una **delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione musicale negli asili nido e nelle scuole di ogni ordine e grado**.

La disposizione in commento prevede che il Governo adotti, **entro dodici mesi** dalla data di entrata in vigore della legge, un **decreto legislativo** recante disposizioni per introdurre l'insegnamento dell'educazione musicale, **in via sperimentale e limitatamente ad alcune istituzioni scolastiche**, a decorrere dal primo anno scolastico utile successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, come insegnamento negli asili nido e nelle scuole di ogni ordine e grado.

Il medesimo **articolo 1**, alle **lettere da a) a i)**, elenca i **principi e i criteri direttivi** che il Governo è tenuto a rispettare nell'esercizio della delega. In particolare, il decreto legislativo deve:

- prevedere **almeno 33 ore di lezione annuali** di educazione musicale (**lettera a)**).

Si ricorda che, ad oggi, il **monte ore** dedicato all'insegnamento della **musica**, sia esso inteso su un orizzonte **annuale o settimanale**, è soggetto a una disciplina differenziata a seconda del livello d'istruzione.

Così come **per gli asili nido non esiste alcuna previsione normativa** che contempli le ore dedicate ad attività improntate alla musica, così anche per la **scuola dell'infanzia** (ex scuola materna) e per la **scuola primaria** (ex scuola elementare) la normativa applicabile, costituita dal [decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89](#), fissa unicamente il monte orario complessivo, senza indicare un numero di ore da dedicare alla musica. Tuttavia, nell'ambito dell'**autonomia** di cui godono gli istituti scolastici, risulta che frequentemente i **quadri orari scolastici** prevedono un'**ora settimanale** di musica per ciascuna classe.

Per quanto concerne la **scuola secondaria di primo grado ad indirizzo generale** (ex scuola media), l'[articolo 5, comma 5](#), del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, prevede che all'insegnamento della musica siano riservate **due ore settimanali per ciascuno dei tre anni** di durata del ciclo scolastico.

La normativa relativa ai **percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado** (c.d. scuola media a indirizzo musicale), di cui al [decreto interministeriale 1° luglio 2022, n. 176](#), è invece comprensibilmente più dettagliata in materia di insegnamento delle materie "di indirizzo". Vi si prevede, infatti, che "*l'orario aggiuntivo per gli alunni corrisponde a tre ore settimanali (novantanove ore annuali), che possono essere organizzate anche su base plurisettimanale o articolate in unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria. È comunque rimessa alle istituzioni scolastiche la possibilità di modulare nel triennio l'orario aggiuntivo a condizione di rispettare comunque la media delle tre ore settimanali, ovvero novantanove ore annuali*".

Anche per quanto riguarda la **scuola secondaria di secondo grado** occorre distinguere l'insegnamento della musica è previsto solo e soltanto nel piano di studi del **percorso liceale musicale e coreutico**. La normativa di riferimento, costituita dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, dispone, segnatamente all'[articolo 7, commi 3 e 4](#), che all'**orario annuale** delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti si aggiungono, per ciascuna delle sezioni musicale e coreutica, **14 ore settimanali in media**. L'[Allegato E](#) del citato decreto definisce i **piani degli studi** per entrambi gli indirizzi musicale e coreutico, organizzando i **vari insegnamenti in materia musicale** attorno a un numero di **ore annuali** (sono dedicate agli insegnamenti musicali o coreutici **462 ore annuali** su 1056 complessive), mentre la loro organizzazione settimanale è rimessa all'**autonomia** degli istituti scolastici, nei limiti del rispetto del monte ore medio stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica stesso. Il liceo musicale e coreutico è mediamente scelto, ogni anno, da circa **l'1 per cento dei nuovi iscritti** alla scuola superiore di primo grado.

- prevedere che i **contenuti dei programmi di insegnamento** e gli **obiettivi specifici di apprendimento** per i differenti percorsi di studio siano elaborati da un'**apposita commissione tecnica** nominata dal Ministero dell'istruzione e del merito, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, comunque assicurando l'insegnamento di uno **strumento** e del **canto** (**lettera b)**).

Il [Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale \(CNAM\)](#) è stato istituito dall'[articolo 3](#) della legge n. 508 del 1999 come **organo consultivo** del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. In particolare, concorre all'attività di programmazione, indirizzo e coordinamento del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto dell'autonomia delle Istituzioni. Ha il compito di esprimere **pareri** e formulare **proposte** sugli schemi di regolamento di attuazione della riforma di cui alla legge n. 508 del 1999, sui regolamenti didattici degli istituti AFAM, sul reclutamento del personale docente e sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico. In attuazione del comma 2 del citato articolo 3 della legge n. 508 del 1999, la **composizione**, il **funzionamento** e le **modalità di nomina e di elezione** dei componenti del CNAM sono attualmente disciplinati dal regolamento di cui al [decreto ministeriale 19 febbraio 2021, n. 67](#). L'articolo 3 del regolamento prevede che il Consiglio è composto da **27 membri**, di cui 25 eletti in rappresentanza del personale docente e non docente e degli studenti delle Istituzioni AFAM e 2 designati dal Ministro dell'università e della ricerca. I componenti sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica **quattro anni** e possono essere confermati solo per un altro mandato consecutivo.

- riservare l'**accesso all'insegnamento** dell'educazione musicale a soggetti in possesso dell'abilitazione alle classi di concorso **A-030, A-055 e A-056** che superino un **apposito concorso per titoli ed esami** (**lettera c)**).

Si ricorda che le tre **classi di concorso** menzionate dalla lettera c) in commento sono disciplinate dal **regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento** di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Tabella A](#), successivamente rivisto e aggiornato dal [decreto ministeriale n. 259 del 9 maggio 2017, e relativi Allegati](#).

La classe **A-30** si riferisce all'insegnamento **Musica nella scuola secondaria di primo grado** (ex scuola media).

La classe **A-55** si riferisce all'insegnamento **Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado** (in particolare nel quadro ordinamentale dei licei musicali).

La classe **A-56** si riferisce all'insegnamento **Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado** (ex scuola media) **a indirizzo musicale**.

- determinare le **modalità di formazione** in ambito musicale degli **educatori** di asilo nido e degli **insegnanti** delle scuole di ogni ordine e grado **già in ruolo (lettera d))**.
- **equiparare**, quanto allo **stato giuridico ed economico**, l'insegnante di educazione musicale agli insegnanti delle **altre materie** nel medesimo grado di istruzione (**lettera e))**.
- prevedere che l'**organico degli insegnanti** di educazione musicale sia determinato in ragione di **almeno un'ora settimanale di insegnamento** per ciascun gruppo di bambini dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia e per ciascuna classe delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e, comunque, nei limiti di spesa stabiliti dall'articolo 2 (**lettera f))**.

Si ricorda che, unicamente per quanto riguarda le **scuole secondarie di primo grado di indirizzo generale**, il citato [decreto ministeriale del 26 marzo 2009, n. 37](#), collega il numero di **due ore settimanali** dedicate alla musica alla **costituzione delle cattedre**.

- garantire il rispetto dell'**autonomia delle istituzioni scolastiche**, con particolare riferimento all'**organizzazione delle attività** e degli **orari** dell'insegnamento dell'educazione musicale, nonché delle **competenze delle regioni e delle province autonome** di Trento e di Bolzano (**lettera g))**.

Si ricorda che il principio dell'**autonomia scolastica** riveste fondamentale importanza all'interno dell'ordinamento scolastico italiano. Esso è espressamente riconosciuto dall'**articolo 117, terzo comma, della Costituzione**, e si desume implicitamente dagli altri articoli dedicati alla cultura e all'istruzione (articoli **9, 33 e 34**).

A livello legislativo, l'autonomia scolastica è espressamente riconosciuta dall'**articolo 21** della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#), ed è disciplinata nel dettaglio dal relativo **regolamento di attuazione**, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275](#).

- prevedere forme di coinvolgimento di **associazioni**, di **enti del Terzo settore**, di **università** e di **conservatori di musica pubblici** nell'elaborazione delle **attività curriculari** e di **eventuali attività extracurricolari** di insegnamento musicale (**lettera h))**.

Si ricorda che i **conservatori di musica pubblici** sono **istituzioni pubbliche di istruzione superiore** appartenenti al sistema dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (**AFAM**), dotate di **autonomia**, organizzate secondo un **ordinamento analogo a quello universitario** e abilitate al **rilascio di titoli accademici del sistema AFAM**.

Sono disciplinati dalla [legge 21 dicembre 1999, n. 508](#), recante "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati". L'**articolo 2** di tale legge li definisce quali sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale, riconoscendo loro **personalità giuridica e autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile** ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione. L'**autonomia** riconosciuta dalla legge n. 508 del 1999 ha trovato **specifica attuazione regolamentare** mediante il [decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132](#).

Di conseguenza, i conservatori di musica pubblici sono dotati di ordinamento analogo a quello delle università, che rilasciano i **titoli accademici** propri del sistema AFAM. In particolare, nell'ambito della disciplina degli **ordinamenti didattici** delle istituzioni AFAM dettata dal [decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212](#), giova ricordare che l'**offerta formativa dei conservatori di musica pubblici** è articolata in un **primo ciclo triennale**, in un **secondo ciclo biennale** e in un **eventuale terzo ciclo triennale** di perfezionamento, specializzazione o dottorato di ricerca in ambito artistico-musicale.

I conservatori di musica pubblici sono stati oggetto di una riforma di **riordino nel 2022**. In particolare, in attuazione del [decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#), il 14 ottobre 2022 sono stati emanati [21 decreti ministeriali](#) con i quali sono stati **statalizzati 22 Istituti AFAM già legalmente riconosciuti**, due dei quali (gli ex istituti di musica e di belle arti non statali di Bergamo) sono stati fusi nel nuovo "Politecnico delle Arti". Il 27 dicembre 2023, è stato poi emanato il [decreto ministeriale di Istituzione del Conservatorio di Musica "B. Maderna – G. Lettimi"](#), realizzante una fusione tra il Conservatorio di musica "B. Maderna" di Cesena e il Conservatorio di musica "Giovanni Lettimi" di Rimini.

Pertanto, **oggi i conservatori di musica pubblici in Italia sono 72**. Di questi, **70** sono conservatori di musica **statali**, a cui si aggiungono la sezione musicale del Politecnico delle Arti statale di Bergamo (nato dalla fusione a livello locale fra il Conservatorio e l'Accademia di Belle Arti), e l'Istituto musicale pareggiato di Aosta/*Conservatoire de la Vallée d'Aoste* - quest'ultimo è un istituto **pubblico ma non statale**, in quanto promosso dalla regione autonoma Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste*.

Per quanto riguarda, invece, le **attività extracurricolari**, si ricorda che esse fanno parte della progettazione educativa della scuola, sebbene non rientrino nel curriculum obbligatorio previsto dallo Stato. Sono menzionate nel testo vigente dell'[articolo 3](#) del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, dove si afferma che il **Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF)** deve includere non solo la **progettazione curricolare**, ma **anche quella extracurricolare**, educativa e organizzativa.

Occorre precisare che il termine "**extracurricolare**" comprende tutte quelle **attività non obbligatorie che le scuole, nell'esercizio della loro autonomia, decidono di offrire in più rispetto ai curricula nazionali**. Queste attività sono formalmente incluse nel PTOF e devono essere **coerenti con il progetto educativo** della scuola, anche se non contribuiscono direttamente al percorso valutativo dello studente. Le attività extracurricolari possono essere **culturali, sportive, artistiche, scientifiche, laboratoriali o di altro tipo**. Sono rivolte a **gruppi di studenti interessati** e hanno carattere **facoltativo**, ma possono avere un forte valore educativo. Servono ad arricchire l'esperienza

scolastica, favoriscono l'inclusione, stimolano la partecipazione attiva degli studenti e contribuiscono allo sviluppo di competenze trasversali, come la collaborazione, la creatività e il senso civico.

Infine, è utile **distinguere** le attività extracurricolari dall'**ampliamento dell'offerta formativa**: mentre quest'ultimo riguarda progetti strategici che potenziano direttamente il curriculum, le attività extracurricolari hanno un **ruolo più libero e integrativo**, pur facendo parte del PTOF.

- prevedere, **dopo un periodo massimo di cinque anni di sperimentazione**, in alcuni istituti omogeneamente individuati nell'intero territorio nazionale, e **all'esito di una positiva valutazione** della stessa, la **graduale estensione** dell'insegnamento dell'educazione musicale a **tutte** le istituzioni scolastiche di cui alla presente legge (*lettera i*).

Il **comma 2** del medesimo articolo 1 precisa che il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato **su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, sentita la Conferenza unificata** di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#). Vi si prevede altresì che lo **schema del decreto legislativo**, corredato della **relazione tecnica** di cui all'[articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), sia **trasmesso alle Camere** ai fini dell'espressione dei **pareri delle Commissioni competenti per materia** e per i **profili finanziari**, che si pronunciano nel termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

Infine, l'**articolo 2** reca le **disposizioni finanziarie**, quantificando gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 in **1 milione** di euro per l'anno **2026** e in **3,5 milioni** di euro **annui** a decorrere dall'anno **2027**, a valersi sul **Fondo per le esigenze indifferibili**, istituito dall'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Educazione musicale nella scuola italiana: uno stato dell'arte

Di seguito, si intende fornire un breve stato dell'arte sull'educazione musicale nella scuola italiana, che prende le mosse dalla c.d. riforma della "Buona scuola", dopo la quale sono intervenute successive - pur limitate - modificazioni.

Quadro normativo di fondo

La [legge 13 luglio 2015, n. 107](#), nota come legge sulla "**Buona scuola**", ha introdotto alcune novità riguardanti l'insegnamento della musica nelle scuole italiane, rafforzando **l'importanza dell'educazione musicale** in tutti gli ordini e gradi di istruzione e sottolineando il ruolo fondamentale della musica nel processo educativo degli studenti.

I **commi 180 e 181 dell'articolo 1** della legge sulla "Buona scuola" hanno **delegato il Governo** a provvedere al **riordino**, alla **semplificazione** e alla **codificazione** delle disposizioni legislative in materia di **istruzione**. Tra i **principi e i criteri direttivi** che hanno guidato l'esercizio della delega, si citano quelli di cui alla **lettera g)** del comma 181, riguardanti la promozione e la diffusione della **cultura umanistica**, la **valorizzazione del patrimonio e della produzione** culturali, **musicali**, teatrali, **coreutici** e cinematografici e il **sostegno della creatività** connessa alla sfera estetica.

In **attuazione** della citata legge delega n. 107 del 2015, sul punto specifico di cui alla lettera g) del comma 181, è stato adottato il [decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60](#), recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività.

Il citato decreto legislativo **affida alle istituzioni scolastiche**, nell'ambito del proprio **Piano triennale dell'offerta formativa**, il compito di prevedere **attività teoriche e pratiche**, anche con modalità laboratoriale, di studio, approfondimento, produzione, fruizione e scambio, **in ambito artistico e musicale**. Tali attività si concretizzano mediante **percorsi curricolari**, anche in verticale, in **alternanza scuola-lavoro**, o in specifiche **iniziative extrascolastiche**, anche in rete con altre scuole e con la collaborazione di istituti e luoghi della cultura, enti locali, soggetti del terzo settore.

Le attività artistiche e musicali si articolano in specifiche componenti del curriculum denominate **«temi della creatività»**, tra le quali si segnala quello inerente **l'area musicale-coreutica**, che riguarda la **conoscenza storico-critica della musica**, la **pratica musicale**, nella più ampia accezione della pratica dello strumento e del canto, la danza e la fruizione consapevole delle suddette arti.

I temi della creatività, sono **attuati** dai soggetti che compongono il **sistema coordinato per la promozione e il potenziamento della cultura umanistica e della conoscenza e della pratica delle arti**. Essi sono il Ministero dell'istruzione e del merito, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero della cultura, l'Istituto nazionale documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), le istituzioni scolastiche, organizzate in apposite reti o in poli a orientamento artistico e performativo, le istituzioni di formazione superiore, gli istituti culturali, oltre ad altri soggetti pubblici e privati accreditati, in particolare quelli del terzo settore operanti in ambito artistico e musicale.

Un ruolo particolarmente importante è svolto **dall'INDIRE**, che si occupa di formazione, consulenza e supporto ai docenti, di documentazione, di supporto all'attivazione di laboratori permanenti, di raccolta delle

buone prassi delle istituzioni scolastiche e della loro diffusione.

Con cadenza **triennale**, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è adottato il «**Piano delle arti**», nel quale sono riportate le **misure concrete** a supporto delle istituzioni scolastiche nell'**attuazione** delle attività che costituiscono i **temi della creatività**. Per l'attuazione del Piano delle arti è istituito un apposito **fondo**, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di **950.000 euro all'anno**. L'ultimo [Piano nazionale delle arti](#), relativo al **triennio 2023-2025**, è stato adottato con [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 ottobre 2024](#).

Entro questa cornice normativa di fondo, **l'educazione musicale** nelle scuole italiane è attualmente impartita nei seguenti termini.

Scuola dell'infanzia

Nell'ambito della **scuola dell'infanzia** (ex scuola materna), così come nell'ambito della **scuola primaria** (ex elementare), ai sensi del citato decreto legislativo n. 60 del 2017, attuativo della "**Buona scuola**", è promosso lo svolgimento di attività dedicate alla **pratica artistica e musicale**, volte anche a favorire le **potenzialità espressive e comunicative** dei bambini, nonché alla **conoscenza** e alla **fruizione** del **patrimonio culturale**.

Nel concreto per la **scuola dell'infanzia** (ex scuola materna), le [Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione](#), aggiornate al **2025** e adottate con [decreto ministeriale 9 dicembre 2025, n. 221](#) (pubblicato sulla [Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2026](#)), collocano la **musica** nel campo di esperienza "**Immagini, suoni, colori**". Per l'insegnamento di tale campo di esperienza, affidato ai docenti della scuola dell'infanzia, rilevano le **competenze attese** e gli **obiettivi specifici**, senza una scansione oraria settimanale propria della disciplina musicale.

Vi si precisa che, al termine del percorso della scuola dell'infanzia, il bambino è chiamato ad avvalersi dei principali linguaggi espressivi, **anche musicali**, in diversi ambiti e modalità, a dimostrare originalità, curiosità e spirito di iniziativa nella **produzione artistica**, a sviluppare interesse per la fruizione di **opere artistiche e musicali**, maturando un primo gusto estetico e un atteggiamento critico-riflessivo, e a **familiarizzare con i primi alfabeti musicali** e con i **simboli di notazione informale per codificare e riprodurre suoni**. In questa prospettiva, gli obiettivi specifici richiedono di discriminare e riconoscere diversi stimoli sensoriali, narrare esperienze attraverso modalità non verbali, realizzare piccole produzioni artistiche e musicali, partecipare ad attività di ascolto della musica e sperimentare elementi musicali di base, esplorando i primi alfabeti artistici, musicali e audiovisivi.

Scuola primaria

Nella **scuola primaria** (ex scuola elementare) la "**Musica**" è una **disciplina obbligatoria**, prevista dalle sopra citate Indicazioni nazionali per il curricolo del 2025. L'insegnamento della musica è impartito, di regola, **dagli stessi docenti che insegnano le diverse discipline oggetto di studio** (matematica, storia, italiano, etc.), con l'eventuale supporto di esperti esterni scelti dall'istituzione scolastica. Ciò avviene **senza che sia predefinito un orario minimo settimanale obbligatorio**: la definizione del **curricolo** è infatti di **competenza delle singole istituzioni scolastiche** ([articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999](#)), e dipende dalla tipologia oraria scelta, visto che è possibile optare per il tempo parziale o per quello prolungato (da 24 fino a 40 ore settimanali di insegnamento complessivo). Con l'aumentare delle ore settimanali, l'insegnamento di discipline come la musica risulta evidentemente favorito.

Le medesime Indicazioni del 2025 definiscono la disciplina obbligatoria "**Musica**" entro una prospettiva formativa che valorizza l'ascolto, la pratica vocale e strumentale, la musica d'insieme, l'attenzione al paesaggio sonoro e la conoscenza del patrimonio musicale, con particolare riguardo alla tradizione della musica scritta e all'apertura verso musiche di epoche, culture e tradizioni diverse.

Le **competenze attese** al termine della classe quinta sono articolate in **tre nuclei**: **ascolto critico e interpretazione del suono**, ossia comprendere e interpretare messaggi sonori e musicali; **ritmo, movimento ed espressione corporea**, cioè coordinare movimento e ritmo in risposta alla musica; **alfabetizzazione, creatività e produzione musicale**, vale a dire classificare e conoscere strumenti musicali diversi e partecipare attivamente a pratiche corali e di musica d'insieme.

Gli **obiettivi specifici** di apprendimento per la scuola primaria sono organizzati in **aree**. Per **percezione, ascolto e analisi** si richiede di riconoscere suoni e rumori dell'ambiente, individuare caratteristiche del suono, distinguere gli strumenti musicali e cogliere il carattere espressivo dei brani ascoltati; per **alfabetizzazione e grammatica musicale** si richiede di leggere e scrivere semplici elementi ritmici e melodici e di riconoscere i principali simboli della notazione; per **creatività, esecuzione e interpretazione** si prevede l'uso della voce, del corpo e degli strumenti in esecuzioni individuali e collettive; per **ritmo, movimento ed espressione corporea** si richiede di coordinare gesto e ritmo; per **conoscenza storico-culturale della musica** si richiede di riconoscere funzioni, contesti e forme della musica. Le conoscenze comprendono inoltre repertori musicali, principi costitutivi della forma, assetti formali quali AB, ABA e strofa-

ritornello, strumenti musicali, canto corale, proprietà degli ambienti sonori e primi elementi di storia della musica.

Scuola secondaria di primo grado

Anche nella **scuola secondaria di primo grado** (ex scuola media), la **"Musica"** è una **disciplina obbligatoria**, sempre ai sensi delle sopra citate Indicazioni nazionali per il curriculum del 2025. L'insegnamento della musica avviene, **obbligatoriamente**, salvo ampliamento dell'offerta formativa, **per almeno 2 ore settimanali** ([articolo 5, comma 5 del DPR n. 89 del 2009](#)) da parte di **insegnanti forniti di abilitazione specifica**.

Il decreto legislativo n. 60 del 2017 prevede, in generale, che le attività connesse ai **temi della creatività** nell'ambito della scuola secondaria di primo grado si realizzano attraverso **pratiche laboratoriali**, anche trasversali alle discipline, il **potenziamento della pratica artistica e musicale**, anche integrato dalla **conoscenza storico-critica del patrimonio culturale**, mediante esperienze concrete, in particolare di **visita**.

Le citate Indicazioni del 2025 - riferite a questo livello d'istruzione - attribuiscono alla **musica** una **funzione culturale, espressiva, cognitiva, relazionale e interculturale**, evidenziando il contributo della disciplina allo sviluppo del pensiero critico, della creatività, delle competenze estetiche e della partecipazione consapevole alla vita culturale.

Le **competenze attese** al termine della classe terza riguardano la **creatività ed espressione musicale**, la **collaborazione in ensemble musicali**, la **comprensione della grammatica musicale**, lo **sviluppo del pensiero critico e della conoscenza storico-culturale della musica** e lo **sviluppo delle competenze digitali**, con l'uso creativo dei mezzi informatici anche in interazione con altre discipline.

Gli **obiettivi specifici** di apprendimento sono articolati per **aree**. Per **percezione, ascolto e analisi** si richiede di analizzare le caratteristiche principali delle musiche ascoltate, riconoscere strumenti, cogliere la dimensione espressiva e comprendere il rapporto tra musica, storia e cultura; per **alfabetizzazione e grammatica musicale** si richiede di leggere semplici frasi musicali e identificare i principali simboli del codice di scrittura; per **creatività, esecuzione e interpretazione** si richiede di eseguire brani con voce, corpo e strumenti, rispettando ritmo e dinamiche; per la **dimensione storico-culturale e critica** si richiede di attribuire significato alle musiche e riconoscerne i legami con contesti ed epoche; infine, per la **dimensione digitale** si richiede di utilizzare **software** e strumenti informatici in funzione creativa ed espressiva.

Le **conoscenze specifiche** comprendono apparato fonatorio e voce, strumenti musicali, forme e grammatica musicale, evoluzione storica della musica, elementi di antropologia della musica, **software** per la produzione musicale digitale, strumenti per **podcast** e piattaforme di video **editing**.

Il decreto legislativo n. 60 del 2017, attuativo della "Buona scuola", ha previsto la possibilità, per le scuole secondarie di primo grado, di organizzare **percorsi ad indirizzo musicale**, nell'ambito dei quali sono previste **ulteriori 3 ore settimanali** di insegnamento relative a specifici strumenti musicali. I percorsi in questione sono stati recentemente disciplinati dal [decreto del Ministro dell'istruzione n. 176 del 2022](#). Essi sono attivati su richiesta dell'istituzione scolastica statale e prevedono, per ciascun anno di corso, **gruppi di alunni**, suddivisi in sottogruppi, ciascuno corrispondente a una **diversa specialità strumentale**. Le attività previste comprendono **lezioni strumentali**, in modalità di insegnamento individuale e collettiva, **teoria e lettura** della musica, **musica d'insieme**.

Gli **obiettivi di apprendimento** per chi frequenta il **percorso ad indirizzo musicale** nella scuola secondaria di primo grado (ex scuola media) sono definiti in una specifica sezione dedicata allo **strumento musicale**.

Le predette Indicazioni del 2025 precisano che tale percorso ha **carattere orientativo** e concorre alla **costruzione dell'identità artistica e sociale** dello studente, attraverso la pratica individuale e d'insieme, il perfezionamento delle abilità esecutive e interpretative e il collegamento con esperienze formative anche in contesti non formali.

Le **competenze attese** e gli **obiettivi specifici** per lo strumento musicale sono organizzati in **quattro aree**: **produzione, fruizione consapevole, lettura e scrittura e collaborazione, esplorazione, interazione**. In tale quadro, lo studente è chiamato a sviluppare tecniche esecutive adeguate al proprio strumento, a interpretare repertori di epoche e stili diversi, a riconoscere caratteristiche espressive e strutturali dei brani, a decodificare e utilizzare la notazione musicale anche trascrivendo semplici materiali sonori, nonché a partecipare a pratiche di improvvisazione, composizione e performance collettiva. Le Indicazioni del 2025 distinguono inoltre gli obiettivi tecnici in relazione alle diverse famiglie strumentali — archi, fiati, tastiere e percussioni — con una formulazione più dettagliata e specifica per ciascun ambito esecutivo

Scuola secondaria di secondo grado

Il decreto legislativo n. 60 del 2017 prevede, in generale, che nella **scuola secondaria di secondo grado** siano organizzate **attività comprendenti** la conoscenza della storia delle arti, delle culture, dell'antichità e del patrimonio culturale, nonché **la pratica delle arti e della musica**; prevede inoltre che siano individuati **appositi spazi** destinati agli studenti per esporre opere, realizzare spettacoli e favorire **la loro libera espressione creativa artistica**.

Concretamente, tuttavia, nella scuola secondaria di secondo grado l'educazione musicale è impartita **obbligatoriamente** solo nei **licei musicali e coreutici**, istituiti in attuazione della cosiddetta "riforma Gelmini" del 2008. Tali licei, strutturati al loro interno in due sezioni dedicate rispettivamente alla musica e alla coreutica, assicurano allo studente **l'apprendimento tecnico-pratico della musica e della danza** e lo studio del loro ruolo nella storia e nella cultura. Il liceo musicale e coreutico guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali, la **padronanza dei linguaggi musicali e coreutici** sotto gli aspetti della **composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione**, maturando la necessaria prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica. **L'iscrizione** al percorso del liceo musicale e coreutico **è subordinata al superamento di una prova** preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche.

Il **piano degli studi** del liceo musicale e coreutico e delle relative sezioni è definito dall'[Allegato E](#) al regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010](#). Esso prevede che siano dedicate agli insegnamenti musicali o coreutici **462 ore annuali su 1056 complessive**. L'istituzione di sezioni di liceo musicale è subordinata alla stipula di apposita **convenzione con i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati**, che prevedano le modalità di organizzazione e svolgimento della didattica, nonché di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti.

Il più volte citato decreto legislativo n. 60 del 2017 ha previsto che i licei musicali e coreutici-sezione musicale, al fine di pervenire a un'adeguata distribuzione delle specificità strumentali, debbano progressivamente aggiornare il proprio piano degli studi al fine di prevedere la presenza di **almeno otto insegnamenti di strumento differenti**, con non più di **tre insegnamenti dello stesso strumento** (cinque, nel caso del pianoforte).

L'**articolo 15** del decreto legislativo n. 60 del 2017 reca inoltre misure specifiche in materia **armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale**. Esso demanda ad un decreto ministeriale la definizione dei **requisiti formativi per l'accesso ai licei musicali e coreutici - sezione musicale**, ed affida agli **istituti superiori di studi musicali e coreutici** (i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati) il compito di **organizzare corsi finalizzati alla preparazione alle prove** per l'accesso ai corsi di studio accademici di primo livello. Alle istituzioni AFAM è inoltre consentito di attivare **specifiche attività formative per i «giovani talenti»**, a favore di studentesse e studenti minorenni, già in possesso di spiccate attitudini e capacità artistiche e musicali e con acquisita e verificata preparazione tecnica, pari o superiore ai requisiti minimi richiesti per l'accesso ai corsi accademici di primo livello. L'articolo in questione è stato **attuato** con [il decreto ministeriale n. 382 del 2018](#).